Atti consiliari XII LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE

N. 98 dell'11 ottobre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

DELLA CASA, COLAROSSI, MITRANO, SIMEONI, CAPOLEI, NERI e CREA

NORME IN MATERIA DI UNIONI DI COMUNI MONTANI PER LA
SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO
DEL PATRIMONIO MONTANO DEL LAZIO

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I - IV - V - VIII - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI



Proposta di legge regionale concernente:

"Norme in materia di Unioni di Comuni Montani per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio montano del Lazio"

Di iniziativa della Consigliera: Roberta Della Casa

Firmato digitalmente da: Roberta Della Casa Data: 11/10/2023 14:27:38

Firmato digitalmente da: Marco Colarossi Data: 11/10/2023 14:29:42

> Firmato digitalmente da: Cosmo Mitrano Data: 11/10/2023 14:48:57

Firmato digitalmente da: Giorgio Simeoni Data: 11/10/2023 15:25:18 Firmato digitalmente da:Fabio Capol ei Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandaz ioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Data:11/10/2023 15:49:48

Firmato digitalmente da: Nazzareno Neri

Data: 11/10/2023 16:05:46

Firmato digitalmente da: Mario Luciano Crea

Data: 11/10/2023 16:14:39



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

È evidente che il territorio montano laziale offre tante opportunità ma occorre valorizzarlo intervenendo sui nodi dello sviluppo, a partire dai soggetti istituzionali, per realizzare una strategia partecipativa, finalizzata alla cura dell'ambiente, alla rinascita delle aree interne, alla valorizzazione delle risorse naturali e del capitale umano.

La Proposta di legge in oggetto chiude l'iter di riforma delle comunità montane avviato con la L.R. 17/2016 (legge di stabilità 2017) che, ex art. 3 commi 126 e seguenti, ne ha previsto l'estinzione e la conseguente trasformazione in Unione di Comuni Montani. La legge ha altresì, come obiettivo primario, la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane del Lazio e, a tale scopo, individua nelle unioni di comuni montani, disciplinati dall'art. 32 del TUEL, la forma associativa locale idonea per realizzare una gestione unitaria delle funzioni e dei servizi comunali, finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni che costituiscono la maggioranza dei comuni laziali e, particolarmente, di quelli montani, in modo da razionalizzare la spesa e conseguire una maggiore efficienza dei servizi.

La legge osserva il disposto dell'art. 33 comma 4 del TUEL, testualmente le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, nello specifico, alla lettera b stesso comma le regioni promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, introdurre norme tese non solo a disciplinare, ma a favorire e promuovere, con appositi incentivi, la costituzione di unioni tra i comuni montani, demandando alla Giunta l'eventuale individuazione dei livelli territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni comunali, nonché le premialità e incentivazioni che la Regione attribuisce ai comuni che si associano in unione per gestire unitariamente le proprie funzioni in modo da assicurare una gestione omogenea ed equilibrata in tutto il territorio di competenza.

La proposta di legge, così come impostata, non prevede aggravio di oneri finanziari predeterminati, ma lascia spazio alla Giunta regionale in fase di predisposizione del bilancio e, ovviamente al Consiglio regionale, cui compete l'approvazione, di individuare e quantificare gli interventi finanziari di incentivazione e aiuto all'unione dei comuni montani, compresa la destinazione delle risorse statali che finanziano attività a favore dello sviluppo della montagna.



L'art. 6 prevede che i contributi a sostegno della presente legge sono erogati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 art. 32 co. 4 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio.

I contributi sono volti a incentivare l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni aderenti all'unione.

L'art. 13 prevede, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei neo costituiti enti locali in forma associata, che gli oneri concernenti l'esercizio delle funzioni conferite da parte delle unioni di comuni montani ai sensi dell'articolo 3, siano valutati in euro 7.300.000,00, a decorrere dall'anno 2024. Si provvede mediante il "Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle unioni di comuni montani", istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 135, lettera a), della l.r. n. 17/2016 ed iscritto nel programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo I "Spese correnti", incrementato per euro 500.000,00 annualità 2024 ed euro 1.000.000,00, per ciascuno dei successivi esercizi finanziari 2025 e 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale approvato, relative al fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo I.

La proposta di legge consta di quattordici articoli, prevede anche l'istituzione della Conferenza regionale permanente dei presidenti delle Unioni dei Comuni montani e, oltre alle disposizioni modificative ed abrogative ed alla norma finanziaria è contemplata un'apposita clausola valutativa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

L'articolo 1 - definisce l'oggetto e le finalità.

L'articolo 2 – unioni di Comuni montani

L'articolo 3 – funzioni delle unioni di Comuni montani

L'articolo 4 – adesioni e convenzioni

L'articolo 5 - incentivi per la costituzione delle Unioni di Comuni montani

L'articolo 6 - contributi

L'articolo 7 – supporto formativo e tecnico-organizzativo

L'articolo 8 – conferenza regionale permanente dei presidenti delle Unioni dei Comuni montani

L'articolo 9 – procedure per la costituzione di unioni di Comuni montani



L'articolo 10 – clausola valutativa

L'articolo 11 – disposizioni modificative

L'articolo 12 – abrogazioni

L'articolo 13 – disposizioni finanziarie

L'articolo 14 - entrata in vigore



(Finalità e oggetto)

- 1. La Regione Lazio, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 44, secondo comma della Costituzione, e degli articoli 4, 8, 9 e 16 dello Statuto, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), riconosce la specificità delle aree montane laziali, ne promuovelo sviluppo sociale ed economico, ai fini della riduzione delle diseguaglianze, e persegue l'armonico equilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali e delle tradizioni locali.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 3, comma 126, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017), la presente legge nel riconoscere il ruolo fondamentale dei comuni nella valorizzazione e sviluppo del territorio, individua nell'Unione dei Comuni Montani la forma organizzativa dei Comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani per favorire anche l'esercizio associato di funzioni e servizi da partedei Comuni montani, allo scopo di potenziarne il ruolo d'interlocutori primari degli utenti nello svolgimento dei medesimi servizi e funzioni e di garantire un efficace governo del territorio.
- 3. La presente legge persegue la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse;
- 4. La presente legge è sottesa alla tenuta del complessivo sistema finanziario regionale, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti per rendere efficiente il patto di stabilità territoriale.
- 5. La presente legge garantisce l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni ad esse rispettivamente attribuite.



(Unioni di comuni montani)

- 1. La Regione, individua nelle unioni di comuni montani la forma associativa locale idonea a rendere effettive le misure di sviluppo e salvaguardia delle zone montane del Lazio;
 - 2. Le Comunità montane sono trasformate in Unioni di Comuni montane;
- 3. Alle unioni di comuni montani si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;
- 4. La Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore:
 - 5. Ciascun Comune può far parte di una sola Unione;
- 6. La Giunta regionale può predisporre, con il procedimento di cui al comma 7, un piano di riordino territoriale, vista la DGR 495/2022, corredato di apposita cartografia, che definisca, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni delle unioni dei comuni montani, la delimitazione ottimale degli ambiti territoriali delle zone montane per lo svolgimento di tali funzioni comprendendo, ove sussistano motivate ragioni, anche aree non montane, parzialmente montane e collinari.
- 7. Per la predisposizione del piano di cui al comma 6, la Giunta regionale deve, in via prioritaria, tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
 - b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
 - c) contiguità territoriale.

Eventuali deroghe dovranno essere supportate da adeguata motivazione.

8. La Giunta regionale, per la predisposizione del piano di cui al comma 6, promuove un procedimento di concertazione con i comuni, invitandoli a formulare tramite i rispettivi consigli comunali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della proposta regionale, osservazioni o proposte diverse. In mancanza di osservazioni o proposte nel termine stabilito la proposta regionale si intende accolta.



- 9. I comuni individuati dalla Giunta regionale nel piano di cui al comma 6, possono costituire unioni di comuni montani nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),nonché delle norme contenute nella presente legge.
 - 10. Ciascuna Unione di comuni montani, ai fini di quanto previsto dalla presente legge:
 - a) deve essere costituita da non meno di tre comuni ed avere una popolazione non inferiore a 3000 abitanti;
 - b) prevedere nello statuto la composizione del Consiglio, le modalità di elezione del presidente tra i sindaci dei comuni associati, le competenze, le modalità di funzionamento degli organi dell'Unione montana, la denominazione, la sede e l'organizzazione degli uffici dell'Unione montana, le forme di collaborazione con gli altri enti locali.
- 11. Il Consiglio di cui al comma 10, lett. b, esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.
- 12. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio, nomina la Giunta ed ha la rappresentanza legale dell'Unione.
- 13. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori pari a quello di un comune con la stessa popolazione dell'Unione.
- 14. L'organo di revisione economico-finanziaria è costituito ai sensi dell'articolo 234, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 267/2000.
- 15. Gli organi delle unioni non devono comportare nessun maggiore onere a carico della finanza pubblica.



(Funzioni delle unioni di comuni montani)

- 1. Le unioni di comuni montani esercitano le funzioni amministrative afferenti alla salvaguardia, alla promozione e allo sviluppo della montagna conferite dalla legislazione nazionale e regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e dalla normativa europea in favore dei territori montani, nonché le funzioni previste della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni) e dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni) per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei piccoli comuni.
- 2. Le Unioni di comuni montani esercitano le funzioni ad esse conferite dai Comuni aderenti in conformità alle disposizioni statali vigenti, avvalendosi delle risorse umane e strumentali conferite dai comuni partecipanti
 - 3. Le unioni di comuni montani esercitano le seguenti funzioni:
 - a) promozione delle attività economiche del territorio montano, con particolare riguardo al turismo, all'artigianato, all'agricoltura e all'economia forestale;
 - b) tutela e valorizzazione delle produzioni tipiche della montagna e delle tradizioni locali;
 - c) promozione dell'associazionismo fondiario e del recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati.
- 4. Alle unioni di comuni montani può essere conferita, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), la gestione del patrimonio forestale all'interno del territorio di competenza.
- 5. Le unioni di comuni montani concorrono, altresì, all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il territorio montano secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore.
- 6. Le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'unione o una delle Unioni:
- 7. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di



detto trasferito;

- 8. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, l'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito;
- 9. Le Unioni di Comuni costituite ai sensi della presente legge e quelle già precedentemente costituite stabiliscono nei rispettivi statuti norme che disciplinano termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di recesso di singoli Comuni e in caso di scioglimento, garantendo la continuità amministrativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'ente.



(Adesioni e convenzioni)

- 1. Per la gestione ottimale delle aree montane e per garantire gli interventi di salvaguardia e sviluppo del territorio montano, i comuni confinanti, non aderente dell'unione di comuni montani, che presentano caratteristiche di geografiche e socioeconomiche dell'unione stessa, possono aderire all'unione di comuni montani confinante, previo parere della Conferenza regionale permanente dei presidenti delle Unioni dei Comuni, che si esprime con il voto della maggioranza dei componenti, oppure stipulare convenzioni con la medesima unione, per l'esercizio associato di funzioni ai sensi degli articoli 30 e 32, secondo comma, del d.lgs. 267/2000.
- 2. I comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti non aderenti ad alcuna Unione di comuni o che recedono dall'Unione di comuni di appartenenza, secondo le modalità previste dal rispettivo statuto, esercitano le funzioni di cui alla presente legge mediante convenzione con l'Unione confinante. È fatto salvo l'esercizio delle funzioni in forma non associata nei soli casi in cui il comune dimostri che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, non sono realizzabili, con le forme associative, economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.



(Incentivi per la costituzione delle Unioni di comuni montani)

- 1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissioneconsiliare competente, definisce i parametri di accesso agli incentivi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme associative;
 - b) durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni;
 - c) dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, od al numero di comuniassociati, od al numero di funzioni gestite.
- 2. Nella ripartizione delle risorse è riconosciuta una preferenza alle unioni di comuni montani tenendoconto del numero dei comuni che ne fanno parte;



Art. 6 (Contributi)

- 1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti le forme di incentivazione dell'esercizioassociato delle funzioni da parte delle unioni dei comuni montani nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dall'art. 32, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e nei limiti delle risorse finanziariepreviste nel bilancio a legislazione vigente.
- 2. I provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di leggi regionali, anche di settore, che prevedono l'attribuzione di provvidenze comunque denominate a favore di comuni, nonché i bandi che utilizzano fondi comunitari o statali devono necessariamente prevedere premialità e criteri di preferenza nell' assegnazione di somme che privilegino le unioni di comuni montani



Art. 7 (Supporto formativo e tecnico-organizzativo)

- 1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l'avvio delle Unioni di Comuni montani, può prevedere, con appositi provvedimenti, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza degli enti locali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:
 - a) assistenza giuridico-amministrativa;
 - b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali, che prevedano,tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.



(Conferenza regionale permanente dei presidenti delle Unioni dei Comuni montani)

- 1. È istituita la Conferenza regionale permanente dei presidenti delle Unioni dei Comuni montani, di seguito Conferenza, quale organo consultivo della Regione ai fini della definizione delle politiche regionali per la montagna e del programma di cui all'articolo 6.
- 2. La Conferenza è presieduta dal presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di enti locali da lui delegato. Fanno parte della Conferenza i presidenti delle province, il sindaco metropolitano o suo delegato, il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) o loro delegati.
- 3. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del presidente della Regione o su richiesta degli altri componenti, secondo quanto previsto nel regolamento interno di funzionamento.
 - 4. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito.



(Procedure per la costituzione di unioni di comuni montani)

- 1. Nella prima fase di applicazione della presente legge ed entro e non oltre 90 giorni dalla entrata invigore della presente legge, la Regione promuove la costituzione di unioni di comuni tra i comuni appartenenti alle disciolte Comunità montane sulla base di uno schema di statuto preventivamente proposto dalla struttura regionale competente in materia di politiche della montagna, che inoltre assicura il necessario supporto amministrativo.
- 2. Resta ferma, anche decorso il termine di cui al comma 1, la possibilità per tutti i comuni ricadentinelle aree individuate nell'art. 2 di costituire unioni ai fini dell'esercizio associato di funzioni.
- 3. La Regione può assegnare alle Unioni di comuni montani i beni immobili delle disciolte Comunitàmontane non utilizzati ai fini della liquidazione.
- 4. Le Unioni di comuni montani già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i loro statuti alle norme di cui ai precedenti articoli.
- 5. Il Dipartimento competente in materia di politiche della montagna provvede ad istituire il registroregionale delle unioni di comuni montani nel quale devono essere iscritti i comuni facenti parte di unioni al fine di poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge.



(Clausola valutativa)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale presenta, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione che illustri:

- a) le variabili socioeconomiche di riferimento;
- b) gli obiettivi di promozione e valorizzazione delle zone montane programmati;
- c) le risorse utilizzate e le eventuali risorse disponibili;
- d) i risultati in termini di efficacia, economicità, efficienza e riduzione delle spese del nuovo modello organizzativo delle unioni di comuni montani;
- e) gli interventi realizzati in termini di riduzione delle situazioni di marginalità e di svantaggio socio-economico e culturale dei territori montani;
- f) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.



(Disposizioni modificative)

- 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 25 (Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio) le parole "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "singoli o associati,".
- La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2007, n.
 24 (Istituzione del Comitato di garanzia statutaria) è abrogata.
- 3. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) le parole "le comunità montane, le comunità isolane" sono sostituite dalle seguenti: "le unioni di comuni montani".
 - 4. Alla lr 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 9 dell'articolo 16 le parole "ed alle comunità montane" sono soppresse;
 - b) al comma 1 dell'articolo 19 le parole "alle comunità montane" sono sostituite da "unioni di comuni montani";
 - c) il comma 2 dell'articolo 23 è abrogato;
 - d) al comma 2 dell'articolo 26 le parole "le comunità montane, ovvero" sono soppresse;
 - e) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 e al comma 3 le parole "o le comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al comma 2 le parole "o alle comunità montane" sono soppresse;
 - f) al comma 2 dell'articolo 28 le parole "o le comunità montane" sono soppresse;
 - g) al comma 1 dell'articolo 38 le parole "o dalle comunità montane," sono soppresse;
 - h) al comma 2 e al comma 4 dell'articolo 39 le parole "o alle comunità montane," sono soppresse;
 - i) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 3 le parole ", o comunità montane, ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dei";
 - 2) al comma 6 le parole ", le comunità montane" sono soppresse;



- 1) apportate le all'articolo 45 sono seguenti modifiche:
- 1) al comma 1 e al comma 3 le parole "o alle comunità montane," sono soppresse;
- 2) al comma 4 le parole "o dalle comunità montane," sono soppresse;
- m) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 le parole "o alle comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al comma 3 le parole "o le comunità montane," sono soppresse;
- n) al comma 2 dell'articolo 47 le parole "o dalle comunità montane" sono soppresse;
- o) il titolo VII è abrogato.
- 5. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) le parole "ed alle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: ", singoli e associati,";
- 6. Alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "e le comunità montane" sono soppresse;
 - b) al comma 2 dell'articolo 12 le parole ", le comunità montane," sono soppresse.
- 7. Alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva, dei prodotti agroalimentari e artigiani tipici) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
 - alla rubrica le parole ", delle province e delle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e delle province";
 - 2) al comma 1 le parole ", le province e le comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e le province";
 - b) al comma 1 dell'articolo 10 le parole ", delle province e delle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e delle province".
- 8. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) le parole "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni montani".



- 9. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "La conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva nella quale sono contenute le osservazioni le eventuali proposte di modifica allo schema di PTPG.";
 - b) il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
 - "2.. I comuni devono adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni del P.T.P.G. entro il termine fissato dal P.T.P.G. stesso.".
- 10. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono apportate le seguentimodifiche:
 - a) al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 le parole ", comuni e Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e i comuni";
 - b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 è abrogata;
 - c) l'articolo 7 è abrogato;
 - d) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla lettera f) del comma 2 le parole "Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "unione di comuni montani";
 - 2) al comma 4 le parole "Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "unione di comuni montani";
 - e) al comma 1 dell'articolo 12 le parole "comprese le comunità montane," sono soppresse;
 - f) al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 15 le parole ", le Comunità montane" sono soppresse;
 - g) l'articolo 38 è abrogato;
 - h) al comma 2 dell'articolo 39 le parole ", comuni e Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e comuni";
 - i) l'articolo 68 è abrogato;
 - alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 125 le parole "e delle Comunità montane" sono soppresse;
 - m) l'articolo 147 è abrogato;



- n) al comma 2 dell'articolo 155 le parole "e le Comunità montane" sono soppresse;
- o) l'articolo 156 è abrogato;
- p) l'articolo 187 è abrogato.
- 11. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 2 le parole ", le province e le comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: " e le province";
 - 2) al comma 3 le parole "degli articoli 9, comma 1, lettera c) e 11, le province e,con riferimento al proprio territorio, le comunità montane secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche, o attraverso apposita convenzione da stipularsi con i privati interessati. Per le comunità montane si applica, altresì, quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 9, comma 1, lettera c), le province";
 - b) l'articolo 11 è abrogato;
 - c) al comma 3 dell'articolo 16 le parole "le comunità montane" sono soppresse;
- 12. Al numero 2 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema Statistico regionale SISTAR Lazio) le parole ", e le comunità montane" sono soppresse.
- 13. Alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 dell'articolo 2 le parole ", i comuni e le comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e i comuni";
 - b) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 le parole "delle comunità montane" sono soppresse.
- 14. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) le parole "alle comunità montane" sono soppresse.
- 15. Alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti "unioni di comuni montani";



- b) al comma 1 dell'articolo 14 le parole "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti "unioni di comuni montani".
- 16. Alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 10 bis è soppresso;
 - b) al comma 4 dell'articolo 40 le parole ", le comunità montane" sono soppresse.
- 17. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) è abrogato.
- 18. Alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 le parole "e le Comunità montane" sono soppresse;
 - 2) alla lettera a) del comma 2 le parole "e delle Comunità montane" sono soppresse;
 - b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla rubrica le parole "e delle Comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al comma 1 le parole "e le Comunità montane" sono soppresse;
 - c) al comma 5 dell'articolo 8 le parole ", Comunità montane" sono soppresse.
- 19. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 2 le parole ", le comunità montane" sono soppresse;
 - b) al comma 2 dell'articolo 9 le parole ", delle comunità montane" sono soppresse;
 - c) la lettera c) del comma 5 dell'articolo 14 è abrogata;
 - d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 le parole "e i presidenti delle comunità montane" sono soppresse e al terzo periodo dello stesso comma 1 le parole "; alle comunità montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni che ne fanno parte" sono soppresse;
 - e) al comma 1 dell'articolo 32 le parole "alle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "alle unioni di comuni montani".
- 20. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme perla tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) le parole "dalle comunità montane," sono soppresse.
 - 21. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18



(Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) le parole "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni montani".

- 22. Alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il numero 5) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
 "5) un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM);";
 - b) al numero 11) del comma 2 dell'articolo 5 le parole "dalle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "dalla delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM);";
 - c) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "comunità montane e" sono soppresse.
- 23. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 56 (Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi) le parole "le comunità montane," sono soppresse.
- 24. Alla legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 3 le parole "ed alle comunità montane" sono soppresse;
 - b) al comma 1 dell'articolo 4 "od al presidente della comunità montana, che provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "che provvede";
 - c) al comma 1 dell'articolo 15 le parole "e le comunità montane" sono soppresse.
- 25. Alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 (Disciplina della raccolta, coltivazionee commercializzazione dei tartufi freschi e conservati al consumo, sul territorio della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 3 le parole "comunità montane, nell'ambito dei propri programmi e dei finanziamenti ad esse attribuiti," sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni montani";
 - 2) al comma 4 le parole "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni montani";
 - b) l'articolo 7 bis è abrogato;



- c) al comma 1 dell'articolo 8 le parole "comunità montane", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni montani";
- d) al comma 2 dell'articolo 10 le parole "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni di comuni montani".
- 26. Alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 (Norme sulle procedure dellaprogrammazione) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - alla lettera a) del secondo comma le parole "e delle comunità montane con le quali questi concorrono alle scelte programmatorie generali, territoriali e settoriali, sia regionali che provinciali," e le parole "e delle comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al terzo comma le parole "e le comunità montane," sono soppresse;
 - b) al secondo comma dell'articolo 6 le parole "con le comunità montane," sono soppresse;
 - c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) la lettera a) del quarto comma è abrogata;
 - 2) al quinto comma le parole ", dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e dei comuni, singoli o associati";
 - d) al primo comma dell'articolo 10 le parole "e delle comunità montane" sono soppresse;
 - e) al primo comma dell'articolo 16 le parole "e delle comunità montane" sono soppresse;
 - f) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al quarto comma le parole "e dalle comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al quinto comma le parole "e dalle comunità montane," sono soppresse;
 - g) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla rubrica le parole "e delle comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al primo comma le parole "e delle comunità montane" sono soppresse;
 - 3) al secondo comma le parole "o della comunità montana ovvero della assemblea associativa" sono soppresse;
 - 4) al quarto comma le parole "ed alle comunità montane" sono soppresse;
 - h) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:



- 1) alla rubrica le parole "e delle comunità montane" sono soppresse;
- 2) al primo comma le parole "e le comunità montane" sono soppresse.
- 27. Alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 82 (Norme in favore dei "rom") sonoapportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo comma dell'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al numero 1) le parole "ed alle comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al numero 2) le parole "e comunità montane" sono soppresse;
 - b) alla lettera f) del secondo comma dell'articolo 9 le parole "delle comunità montane del Lazio" sono soppresse.
- 28. Alla legge regionale 20 giugno 1984, n. 30 (Interventi per la tutela delle acque dall'inquinamento. Realizzazione, adeguamento, ed ammodernamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi delle imprese agricole) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 le parole ", le comunità montane" sono soppresse;
 - b) al secondo comma dell'articolo 4 le parole "e le comunità montane" e le parole "da comunità montane" sono soppresse;
 - c) all'ottavo comma dell'articolo 5 le parole "dalle comunità montane o" sono soppresse;
 - d) all'ultimo comma dell'articolo 6 le parole "ed i fondi attribuiti dalla Regione alle comunità montane" sono soppresse.
- 29. Al numero 7) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1984, n. 9 (Istituzione della Consulta regionale per il turismo) le parole "delle comunità montane" sono soppresse.
- 30. Alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e diconsorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 e al comma 2 ter dell'articolo 4 le parole "delle comunità montane e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni, singoli e associati,";
 - b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 le parole ", delle comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al comma 5 le parole "comunità montane," sono soppresse;
 - 3) al comma 7 le parole ", dalle comunità montane" sono soppresse.
 - 31. Alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41 ((Disciplina delle acque di scarico



provenienti da fognature pubbliche o da insediamenti civili) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo comma dell'articolo 10 le parole "e delle comunità montane" sono soppresse;
- b) all'articolo 12 le parole "e le comunità montane", ovunque ricorrenti, sono soppresse.
- 32. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 76 (Norme per la programmazione e organizzazione dei servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro) le parole "e dalle comunità montane" sono soppresse.
- 33. Alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 69 (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 12/2/1975, n. 28: Interventi per la zootecnia) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al numero 2) del primo comma dell'articolo 3 le parole "dalle comunità montane," sono soppresse;
 - b) l'articolo 4 è abrogato;
 - c) al numero 2) della lettera a) del primo comma dell'articolo 12 le parole "delle comunità montane," sono soppresse.



(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

- a) la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche);
- b) la legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4 (Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.1 (Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sullamontagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla 1.r. 9/1999 come successivamente modificate);
- c) la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie);
- d) la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna);
- e) la legge regionale 1 giugno 1990, n. 66 (Modifica del primo comma dell'articolo 8 della L.R. 2 maggio 1973, n. 16 e variazioni della delimitazione della zona omogenea n. 2 ed inclusione del comune di Vallerano nella comunità montana dei Cimini);
- f) la legge regionale 6 marzo 1979, n. 18 (Rifinanziamento della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 11, relativa al contributo straordinario per le spese di gestione alle comunità montane).



(Disposizioni Finanziarie)

- 1. Agli oneri concernenti l'esercizio delle funzioni conferite da parte delle unioni di comuni montani ai sensi dell'articolo 3, valutati in euro 7.300.000,00 a decorrere dall'anno 2024. Si provvede mediante il "Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle unioni di comuni montani", istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 135, lettera a), della l.r. n. 17/2016 ed iscritto nel programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo I "Spese correnti", incrementato per euro 500.000,00 annualità 2024 ed euro 1.000.000,00, per ciascuno dei successivi esercizi finanziari 2025 e 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale approvato, relative al fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo I.
- 2. Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni), nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale, nonché le risorse derivanti dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97/1994 ed eventuali ulteriori risorse derivanti da trasferimenti ad opera di enti pubblici, dello Stato e dell'Unione europea.
- 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 6, ripartisce le risorse disponibili tra le unioni di comuni montani sulla base dei seguenti criteri:
 - a) situazione dei comuni aderenti alle unioni di comuni montani al 31 gennaio dell'anno precedente in relazione al rapporto tra superficie e popolazione residente;
 - b) spese del personale dipendente per le funzioni conferite ai sensi dell'articolo 3;
 - c) azioni e misure previste nel programma regionale per lo sviluppo della montagna;
 - d) eventuali criteri premianti con riferimento alle fasce altimetriche e allesituazioni di svantaggio proposti dalla Conferenza di cui all'articolo 5.
- 4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita attività di controllo emonitoraggio sull'impiego delle risorse regionali attribuite alle unioni di comuni montani.



(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.